

Legge regionale 22 febbraio 2021 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppolImpresa).

Art. 54

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2012 concernente l'amministrazione dei Fondi di rotazione)

1. All'articolo 10 della legge regionale 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<l'amministrazione del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020,>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'amministrazione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e della Gestione FRIE>>;

b) al comma 9 le parole <<al FRIE e al Fondo per lo sviluppo nella misura del cinquanta per cento ciascuno>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Fondo di rotazione regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia>>;

c) al comma 9 ter le parole <<a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<a valere sui Fondi di rotazione di cui all'articolo 3>>.